

23 SETTEMBRE 2007

**SEMINARIO DEI GIUDICI DELL'ESECUZIONE
IL NUOVO PROCESSO ESECUTIVO:
ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI E PRASSI A CONFRONTO**

II^ SESSIONE

Dr. Fontana: II^ sessione, cause di improcedibilità e cause di estinzione

Dr. Montanaro: a parte il discorso di metodo che poi vedrete come procederemo, però, diciamo, perché questo argomento forse è interessante? Un po' mi collega anche a quell'osservazione che ad un certo punto faceva Roberto Bellè, dice "ma dove vogliamo..?" cioè, perché distinguiamo tra un'interpretazione e l'altra, e questo argomento ha proprio quella.. Questo argomento può aiutarci proprio in questa strada, cioè capire quali sono i risvolti pratici di un corretto inquadramento delle cause di estinzione, delle cause di improcedibilità e capire se ci sono cause di estinzione atipiche e vedere poi perché, vi dirò una mia idea, cioè, secondo me ci sono anche chiusure che riguardano una inammissibilità della azione esecutiva, soprattutto poi l'argomento dell'estinzione è interessante non solo perché consente al Giudice di sbarazzarsi di un fascicolo esecutivo, cosa che già di per sé, diciamo, potrebbe essere.. Ha un certo appeal, non indifferente, ma secondo me perché è un po' la misura.. Cioè, capire il sistema dell'estinzione un po' la misura sta diventando e deve diventare, co-

me emerge dalle discussioni del Forum, la misura dell'impedenza delle norme processuali in materia di processo di esecuzione rispetto ad alcune esigenze che vengono avvertite di organizzazione e di destinazione del proprio lavoro. Mi spiego. Da più parti è stato rilevata l'esigenza di far fronte a casi in cui si continuano a svolgere attività processuali in relazione a procedimenti in cui è palese un intento dilatorio, consentitemi, un abuso del processo di esecuzione, in cui il pignoramento viene utilizzato quasi come una forma di garanzia atipica, in cui sostanzialmente il creditore ha questa forma di garanzia ed ottiene pagamenti reteizzati, e si va avanti, il debitore poi si inguaia ancora di più e magari viene anche assoggettato a strozzini o robe del genere, ecco perché, diciamo, secondo me l'argomento, pur non essendo mai stato trattato in maniera, per esempio sistematicamente coerente, quello della categoria concettuale dell'improcedibilità, per esempio, nell'ambito del processo di esecuzione, non ci sono studi teorici interessanti sull'argomento, ci sono sempre dei riferimenti, però, appunto, ha un certo appeal di sistematizzazione. L'altra ragione per cui l'argomento è particolarmente interessante è quello che noi non titolo abbiamo improcedibilità, estinzioni tipiche, estinzioni atipiche, però noi sappiamo che la Cassazione, ed anche la dottrina è assolutamente pacifica nel ritenere che forme di estinzione atipiche non esistono, in una sentenza c'è un mezzo guazzabuglio nel senso che.. È quella citata, ho vi-

sto, poi anche diffusa spesso in provvedimento che vedo sul Forum, in cui si fa riferimento alle estinzioni atipiche, è la 6391 del 2004 della Cassazione in cui, oltre ad affermare il principio classico per cui non esistono cause di estinzioni atipiche, introduce il concetto di improcedibilità e però poi dice che è un'ipotesi di estinzione atipica, allora dice: non c'è l'estinzione atipica, esiste l'improcedibilità, l'improcedibilità è una causa di estinzione atipica. A parte, appunto, il discorso che forse ed assorbente, cioè che non ci sono ipotesi di estinzione atipica, vediamo però come e quando ci sono delle ipotesi di improcedibilità, perché è preferibile qualificarle come improcedibilità e non come estinzione, e questo sia ai fini, e rispondo sempre all'osservazione, perché ci facciamo questa domanda? Non è mero inquadramento teorico ma ripercussioni sia sotto il profilo del rimedio, cioè l'impugnazione di questi eventuali provvedimenti di estinzione o improcedibilità, a seconda di come qualifichiamo, e sia sotto il profilo poi del vaglio da parte del Giudice dell'impugnazione, perché se noi la qualifichiamo erroneamente come estinzione atipica e non come causa di improcedibilità diamo inevitabilmente il destro, laddove non si voglia arrivare ad una riqualificazione, ma soprattutto avendo indotto l'utilizzo dello strumento impugnatorio sbagliato, a essere inevitabilmente riformati e non raggiungere quell'obiettivo che vi dicevo a monte, cioè quello di garantire che certi processi vengano sfrondatai. Estinzioni tipiche,

le cause di estinzione tipiche, va beh, sono quelle sostanzialmente elencate dal 629 - 631 ma, adesso vedremo, non solo. Sa queste io, diciamo, vorrei aprire il dibattito in particolare su alcune ipotesi, cioè su un'ipotesi in particolare, cioè quella del protrarsi di, se è capitato, e come avete motivato, se avete assecondato, l'ipotesi di presenza dei creditori a un'udienza, mancata comparizione all'udienza successiva e di nuovo comparizione all'altra, e questo che si protrae per anche anni. Ora, ciò al fine, appunto, di impedire il perfezionarsi del meccanismo del 631. Ora, probabilmente se è stata fissata un'udienza era per svolgere una determinata attività, io volevo sapere, qualcuno di voi, in presenza di un comportamento del genere, ha adottato soluzioni, provvedimenti, tecniche, diciamo, di... nei confronti dei creditori?

Intervento Salvatore Saia: soprattutto nella fase iniziale della presa di possesso del ruolo per dare l'impronta del cambio di aria, e visto che questa era un po' una situazione abbastanza ricorrente da noi, mi sono inventato, non so in base, sinceramente, neppure a quale norma, comunque mi sono inventato una messa in quiescenza della procedura per un termine più o meno accettabile, cioè di sei mesi, avvertendo i creditori che se non avessero coltivato utilmente la procedura la avrei dichiarata estinta per inattività delle parti col 630, certamente forzando il dato normativo. Quello che però è essenziale è che recepito il messaggio il ceto creditorio si è istantaneamente atti-

vato nel senso o di, evidentemente, portare avanti la procedura e quindi di giungere ad una effettiva vendita, sostanzialmente ho adottato gli stessi provvedimenti nel caso di strumentale mancata pubblicazione degli avvisi di vendita sui giornali, etc., è stata un po' la chiave che mi ha consentito di far giungere il messaggio agli avvocati delle banche che cincischiarono per anni, anni ed anni, far arrivare il messaggio, appunto, che era anche coltivare una procedura proprio se aveva un'utilità, altrimenti era meglio fermarsi in definitiva. Concludo brevemente dicendo che in tutti i casi in cui ho adottato il provvedimento ho raggiunto lo scopo, nessuno si è mai lamentato, nel senso tecnico ovviamente, con l'impugnativa

Dr. Montanaro: cioè, ci sono stati casi di estinzione?

Intervento Salvatore Saia: casi di estinzione da un lato oppure casi di attivazione effettiva della procedura dall'altro, nessun tipo di opposizione o reclamo che dir si voglia

Dr. Montanaro: Quindi in questo caso sostanzialmente.. Qualcun altro che ha prassi in relazione..?

Intervento Franco De Stefano: sì, Salerno 99/2005, estinzione atipica colpevole e incolpevole, l'unica che ha avuto l'onore di essere cassata dalla Cassazione terza sezione. La prima sezione in tema di tempi del processo esecutivo, con la quale tutti noi faremo i conti prima o poi, visto che parla delle leggi Pinto, continua a dire che lo Stato non deve interessarsi minimamente delle difficoltà obbiettive e se supera tre anni, in

tutto, per il procedimento esecutivo va incontro a responsabilità

Dr. Montanaro: non a caso avevo sollecitato partendo un dibattito su questa ipotesi perché, come abbiamo visto, i casi in cui ci troviamo è un'udienza del processo di esecuzione in cui le parti devono compiere un'attività, attività che non compiono, e spesso si presentano, dicono "mah..", spendono trattative, chiedono, traccheggiano. Ora, come abbiamo sentito, mentre Franco De Stefano parlava espressamente e ha qualificato come estinzione atipica e, appunto, la Cassazione, così qualificata, l'ha cassato, non volendo forse fare uno sforzo ulteriore di qualificazione, il collega Saia invece diceva "io anche ho minacciato una estinzione per inattività delle parti". Io qua però volevo dire una cosa in relazione a questa estinzione per inattività delle parti. Il 629 e il 630 del Codice sono strutturati sulla falsariga del 306 e del 307 del processo di cognizione, la rubrica del 630 dice un po' troppo, cioè parla genericamente di inattività delle parti, però poi l'articolo ci dice quali sono queste inattività che vengono sanzionate, e quel tipo di sanzione minacciata non rientra tra queste, quindi una pronuncia di estinzione atipica rischierebbe, come diceva il collega De Stefano, una revisione in sede di impugnazione. Quale può essere una soluzione sistematica? Cominciamo a introdurre, appunto, la categoria dell'improcedibilità. Se il creditore, procedente o munito di titolo, che quindi può promuovere atti del

processo, deve compiere un'attività, quell'attività è una condizione di procedibilità di quel processo, cioè, di esecuzione, il processo non può andare avanti, quindi sostanzialmente, forse, di fronte a un'inattività del genere il rimedio è quella di una dichiarazione di improcedibilità o di improseguibilità, come la chiama quella sentenza del 2004 che vi ho riferito prima, il che determina, quindi, sostanzialmente, che tale pronuncia non sarà reclamabile, ma il rimedio sarà quello dell'opposizione agli atti, probabilmente, e quindi, insomma, sostanzialmente, magari, con una qualificazione del genere, si sottrae ad un giudizio da parte del Giudice dell'impugnazione. Non solo, supera anche un'altra serie di rilievi, i rilievi principali sono questi, che noi qui, il collega lo minacciava, abbiamo sentito il dottor De Stefano, hanno fatto un rilievo officioso di questa forma di estinzione. Ripeto, il 629 e 630, falsariga del 306 - 307, l'estinzione, salvo l'ipotesi del 567, nel sistema del Codice ed anche nel processo di esecuzione purtroppo è su eccezione di parte. La categoria della improcedibilità aiuta in questo senso, cioè ci consente di dire che invece questo rilievo può essere fatto d'ufficio, e qui faccio un passo ulteriore, su cui pure vorrei stimolare il dibattito perché è una questione molto interessante, cioè quella del 497 su cui ho visto che tra l'altro c'è stato un vivace dibattito, che richiama il 562 che è poi fondamentale, nel sistema del Codice di procedura, la norma cardine in materia di estinzione. Il problema è quel-

lo del mancato deposito dell'istanza di vendita nei 90 giorni dal pignoramento. Il Codice parla di inefficacia, non è l'unico caso in cui parla di inefficacia perché abbiamo visto che ne parla anche, dopo la riforma, sempre il 567 terzo comma in relazione ad una forma comunque di estinzione che prova a colpire parzialmente il processo esecutivo. Ora, il 497, io ho visto, è assolutamente prevalente nella prassi che il rilievo avvenga in maniera officiosa, cioè, il cancelliere trasmette questi fascicoli per cui non è stata depositata istanza di vendita e nessuno si sogna normalmente, salvo, io ho visto, c'era il Tribunale di Trieste, non so se è presente il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste, il quale si attiene rigorosamente a quella che è l'opinione assolutamente pacifica in dottrina e rarissima e molto risalente Cassazione, la quale dice che invece è necessario l'eccezione di parte, il che vorrebbe dire, risaliamo al discorso a monte, perché fare sto ragionamento? Noi ci dovremmo tenere sul ruolo della situazione tutte queste montagne inutili, magari qualcuno potrebbe anche essere, qualcuno non di noi, ma qualche dirigente potrebbe essere anche contento di questa apparenza numerica inesistente però, come dicevo a monte, nella premessa che vi facevo, non è una regola organizzativa, diciamo, apprezzabile. Allora, io mi chiedevo, qualcuno di voi ha avuto, diciamo, magari, ipotesi di reclami, o ha fatto un'ordinanza motivata sulla ragione per cui.. Qualcuno si è preso la briga di dire: io lo faccio d'ufficio per questa

ragione? Non lo faccio d'ufficio perché so che è sbagliato ma comunque nessuno farà mai reclamo, che, voglio dire, è una.. Ma qualcuno ha provato a dare una spiegazione di una condotta chiaramente asistemica e, diciamo, dal punto di vista strettamente giuridica sbagliata, però assolutamente pacifica, diffusa nella prassi. Quindi, a nessuno è mai capitato il.. Allora non vi dico quale potrebbe essere una soluzione sistemica che magari potrebbe portare a dire.. Perché se non si è verificato il caso, appunto, evitiamo di discutere di cose che in realtà non hanno stimolato particolarmente. Invece, quello su cui volevo passare è l'altra ipotesi estinzione tipica che venne introdotta nel '98 ed è stata rimaneggiata poi con la riforma, e su cui forse degli argomenti di dibattito ci sono, cioè mi riferisco al 567 terzo comma. Prima questione: cosa intendete, cioè, motivate, non motivate, come motivate i giusti motivi in caso di richiesta di una proroga? O, mi spiego, la tendenza è quella, chiesta la proroga, si dà la proroga? Io vorrei che qualcuno magari spiegasse.. Prego, cosa si intende? Se uno motiva si limita a dire "sussistono giusti motivi", va beh

Intervento Alida Palucoschi: Monza. io l'unica volta, mi è capitato una volta sola, di richiesta, mi hanno dimostrato che avevano chiesto al notaio, in una certa data, il certificato e che dopo tre mesi il notaio non aveva ancora fornito il certificato, quindi loro hanno detto "non è colpa nostra", era colpa del notaio, e quindi..

Dr. Montanaro: Adesso vi dico io una cosa su questo

Intervento Francesco Cottone: Tribunale di Roma. L'unico caso in cui l'ho concessa è errore da parte del conservatore nel rilascio della certificazione, la richiesta fatta al conservatore era per foglio 27 particella 21 sub 32, il conservatore si è sbagliato e gli ha fatto la visura sul sub 31, depositata in atti si sono accorti di questo errore e mi hanno chiesto, prima per altro della scadenza del termine, rimesso in termini, unico caso in cui l'ho concesso

Dr. Montanaro: va beh, su questo della scadenza credo che

Intervento Francesco Cottone: l'ipotesi del notaio non l'ho concessa

Dr. Montanaro: questa è interessantissima, quella del notaio

Intervento Alessandra Galli: Chiavari. Da me le richieste di proroga sono numerose, sentire che a Roma ed altrove non ci siano mi sconvolge un po' nel senso che per Chiavari non credo ci dovrebbero essere più problemi che per Roma, o Milano o Monza, comunque, io ne ho date due, una perché riguardava una situazione parecchio articolata di posti barca nel porto con concessione.. insomma, una situazione parecchio articolata, e l'ho ritenuta giustificata, e in un altro caso perché c'era un'indicazione dell'ufficio al quale era stata richiesta la documentazione che al momento non era in grado di fornire la documentazione richiesta. Certo, forse potevano fare la documentazione tramite notaio però io ho ritenuto giustificato e ho concesso la proroga in questi due casi

Intervento Teresa Reggio: Tribunale di Castrovillari. A me ne sono capitate diverse, in realtà, però tutte non motivate, per cui le ho tutte rigettate e dichiarato l'inefficacia senza nessun problema, nessuno si è lamentato, voglio dire, quindi credo che non ci sia problema

Dr. Montanaro: quindi venivano date de plano sostanzialmente

Intervento Teresa Reggio: no, io non le ho mai concesse, cioè, mi hanno fatto istanza di proroga, assolutamente non motivate, ho dato un brevissimo termine perché mi esponessero i motivi, non hanno risposto e quindi ho dichiarato l'inefficacia, ma diverse, tantissime

Intervento Roberto Nespeca: Tribunale di Velletri. Anche a me capitano ma sono tutte quante.. Ci sono state delle difficoltà generiche, non alleno nulla, quindi completamente.. Cioè, rigettate proprio de plano

Dr. Montanaro: se non c'è nessun altro..

Intervento Alberto Cardino: La Spezia. Devo dire che noi non siamo mai stati molto draconiani, sinceramente, basta un minimo di motivazione credibile, sinceramente non ci siamo mai sentiti di castrare il creditore, anche perché ricordo che le certificazioni catastali a volte sono molto complesse, in realtà il notaio a volte veramente ha da mettersi le mani nei capelli in certe situazioni con mappali che compaiono, che ricompaiono, con atti contro, a favore, io sinceramente proprio bacchettare sulle dita del creditore perché magari non riesce a fare tempo..

Dr. Montanaro: Adesso ormai hanno il collegamento elettronico, se le fanno a studio le visure, non devono manco più aspettare la domanda del visurista che va..

Intervento Teresa Reggio: Castrovillari. Per chiarire un po' il discorso di castrare o non castrare, allora, io ho un ruolo in cui la metà sono degli anni '80, la metà delle procedure esecutive, ed ancora non ho la documentazione notarile, per cui ovviamente dopo 50 rinvii, non me l'hanno ancora prodotta, mi chiedono ulteriormente e io devo.. Però anche in quelle nuove, per dare un'impronta, cioè per fare capire che comunque la procedura esecutiva è una procedura seria, e che ha dei tempi, perché comunque poi, voglio dire, anche il processo esecutivo ha.. Io non le accolgo, se non me le motivano, anche perché..

Intervento: non ho capito perché non le hai estinte!

Intervento Teresa Reggio: tranquillamente.. Ancora alcune non mi sono capitate per le mani perché sono riserve lasciatami dal GOT che mi ha lasciato 90 procedure a riserva, e sono lì che non sono riuscita ancora.. Quindi, voglio dire..

(intervento incomprensibile)

Intervento Teresa Reggio: perché il Presidente ha fatto un provvedimento dicendo che le devo sciogliere io, e ci hanno anche rimesso le cause dei GOA, anche a noi, tutto per noi

Intervento Luigi Agostinacchio: volevo soltanto dire che noi, almeno personalmente, devo dire che non abbiamo un indirizzo uguale, a Bari

Dr. Ferro: come Giudici dell'esecuzione quanti siete?

Intervento Luigi Agostinacchio: tre, la pensiamo diversamente a riguardo. Per quanto riguarda i giusti motivi, io l'avevo detto anche quando me n'ero occupato un po' dell'argomento studiandolo un attimo, che secondo me innanzitutto è pacifico che l'istanza di proroga deve essere concessa prima che scada il termine, poi, in secondo luogo, che non può essere una mera allegazione più o meno articolata di motivi ma deve essere documentata, poi ritengo che i giusti motivi non possono essere riferibili alla sfera comunque del creditore, devono avere un riscontro oggettivo, capisco l'ufficio territoriale che abbia sbagliato ma per quanto riguarda il ritardo del notaio scelto dal creditore stesso ritengo che quello, il creditore poi farà un'azione di responsabilità nei confronti del notaio, ma per quanto riguarda la procedura, i giusti motivi, deve essere letta sia in chiave acceleratoria, che è quello che il legislatore ha voluto, cioè di contenere le procedure, sia soprattutto in chiave di motivazione, perché penso che il provvedimento che neghi la sospensione, la proroga, se è soggetto o no all'opposizione agli atti esecutivi, quindi deve essere praticamente motivato e bisogna.. Sia da una parte che dall'altra, quindi sia in caso lo si conceda sia in caso non si conceda, quindi bisogna che sia adeguatamente motivato e un parametro certo di motivi non possono essere genericamente ricondotti ad una difficoltà del creditore, tra queste ritengo anche il notaio, cioè le difficoltà del notaio

Intervento Giuseppe Campagna: Tribunale di Reggio Calabria.
Anch'io l'ho concessa pochissime volte e i giusti motivi ritengo che siano quelli legati alla impossibilità oggettiva degli uffici pubblici o dei notai a rilasciare per tempo la documentazione ipocatastale, riallacciandomi all'Art. 13 della norma transitoria che vigeva secondo la vecchia normativa ante primo marzo 2006 che prevedeva espressamente che il Giudice, quando gli uffici pubblici o i notai rilasciavano idonea attestazione che non erano nella condizione di rilasciare la documentazione, si poteva concedere la proroga, solo in questi casi concedo la proroga

Dr. Montanaro: allora, ripeto, mi conforta questa cosa perché vedo che infatti, appunto, aver stimolato il dibattito sul punto aveva un perché. Io, devo dire, sono sostanzialmente d'accordo.. Allora, premesso, in molti commenti e in molti.. Si trova quanto affermato dal collega che ha parlato per ultimo, cioè si dice: la ratio della norma era quella di far fronte all'inefficacia degli uffici pubblici che non riuscivano.. Allora abbiamo allungato e abbiamo previsto anche.. A parte che poi la volontà del legislatore non è un criterio, insomma, che condiziona la norma oltre tot, e nel caso di specie, io direi, il legislatore ha fatto riferimento ai giusti motivi. Secondo me l'origine storica della norma e il senso della norma è un altro, dopo il '98 si aprì tutto il dibattito su questa possibilità di proroga o meno, in presenza di giusti motivi, in particolare si pose il

problema dell'applicazione o meno del 184 bis del Codice di Procedura Civile al deposito della documentazione. La giurisprudenza di merito disse, autorevoli persone in dottrina dissero di sì, qualcuno disse di sì, qualcuno citò l'Art. 13 che hai invocato tu, io mi ricordo che all'epoca dissi "no, guarda che il 184 bis proprio non c'entra niente", l'ha detto poi la giurisprudenza di merito, è arrivata la Cassazione la quale ha detto "attenzione, il 184 bis attiene al processo di cognizione, non attiene al processo di esecuzione", allora qual è l'esigenza? L'esigenza è esattamente quella di far fronte all'ipotesi in cui il creditore si è attivato, ha fatto tutto quanto poteva fare per, ma c'è stato un impedimento allo stesso non imputabile che ha determinato l'impossibilità di depositare la documentazione. Ma in questo impedimento allo stesso non imputabile non c'è, capiamoci, di per sé l'impossibilità di deposito se io per esempio non documento di aver richiesto questa documentazione con congruo anticipo, perché se io deposito una certificazione al centodiciannovesimo giorno forse non lo so se io.. io personalmente la proroga non la darei, così io il caso del notaio lo trovo particolarmente interessante perché mi ricordo che nel 2001 feci proprio questo esempio, e il caso è questo, cioè, il problema è che siamo sicuri che il notaio, in questa ipotesi, sussistano dei giusti motivi? Il creditore si sceglie il notaio, il notaio non adempie al proprio mandato professionale e non redige questo certificato, secondo me non ci sono dubbi che la pro-

cedura vada comunque estinta, cioè la proroga non vada concessa, la procedura vada estinta e vada fatta azione di responsabilità professionale al notaio, perché è ovvio che il notaio sa che c'è questo termine, ed è altrettanto ovvio che il notaio sa che il debitore lo debba depositare entro quel termine, quindi non vedo come possa, diciamo.. Poi tra l'altro se nel momento in cui il creditore è onerato, nel momento in cui va dal notaio, di rappresentargli la scadenza, dopodiché se il notaio gli deve dire se fa un non fa in tempo, potrebbe anche dire, non è che è obbligato a redigere il certificato sostitutivo, potrebbe anche dire "guarda, io non ce la faccio a fartelo", lui va da un altro notaio, se quello gli dice no va da un altro notaio, non chiede la proroga. Altra cosa significativa poi di questo sondaggio, questa è la mia opinione, voglio dire, poi.. Vedo che non è solo la mia poi tra l'altro. Altra cosa significativa che io colgo, così come per esempio anche la complessità nel deposito della situazione degli immobili depositati, non mi sembra che possa essere di per sé un giusto motivo, mentre sicuramente potrebbe essere un giusto motivo quello indicato dal collega Cottone, ossia, io mi sono attivato per tempo, ho chiesto la certificazione agli uffici, gli uffici mi danno la certificazione, magari me la danno il centesimo giorno, il novantesimo, io mi accorgo in quel momento che questi hanno sbagliato, cioè, non è a me imputabile, io gli ho chiesti, li posso controllare dopo che me li danno, prima non è che mi si può impu-

tare nulla, io posso anche.. È vero che posso richiederli ma non fanno in tempo a darmeli, quindi se io riesco a documentare che li ho chiesti, che me li hanno dati sbagliati, che ci hanno messo la prima volta.. Che probabilmente potrei rivolgermi ad un notaio, ma poi bisogna vedere se il tempo ci sarà, comunque è una valutazione che va fatta caso per caso, ma verosimilmente invece questa delle ipotesi rappresentate è l'unica che avrebbe, sussistendo una serie di presupposti, meritato il caso di proroga. La cosa invece assolutamente strana è quella che le proroghe sono frequentissime in uffici Chiavari, Castrovillari, Velletri, La Spezia, uffici piccoli dove teoricamente le problematiche sia di.. alcune banche, per esempio, tuttora decidono che preferiscono la documentazione anziché la certificazione notarile, per una serie di ragioni. Reperire la certificazione sicuramente teoricamente dovrebbe essere molto più facile in uffici problematici come quelli di Roma o Milano o Monza, e contemporaneamente magari anche i notai potrebbero essere meno oberati in situazioni economiche meno vivaci, quindi anche questo forse è un dato che merita.. E contemporaneamente però vediamo nei posti piccoli mi sembra di capire, salvo in alcuni casi, anche una certa, diciamo, volontà di evitare, diciamo, una chiusura in rito della procedura esecutiva. Prego

Intervento: volevo.. A parte che confermo il dato sul Tribunale di Roma, credo di avere avuto tre istanze in tutto, di cui due rigettate, l'unica accolta è un profi-

lo soggettivo interessante perché è un fallimento
succeduto alla società precedente, diciamo, quindi
c'era un problema di soggetto che doveva.. Quindi al
fallimento, alla proroga, anche perché i tempi erano
tali di successione nel..

Dr. Montanaro: Va beh, il curatore si era visto tardi le carte

Intervento: sì, però confermo il dato proprio della..

Dr. Montanaro: Poi, altra questione, qualcuno di voi si è po-
sto il problema di chi può chiedere questa proroga?
Cioè, qualcuno di voi si è posto il problema se pos-
sono chiederla solo, posto il sistema attuale degli
interventi nel processo di esecuzione, se possono
chiederla solo i creditori muniti di titolo o anche
quegli altri creditori qualificati a cui comunque è
ammesso l'intervento? Qualcuno si è posto il proble-
ma?

(intervento incomprensibile)

Dr. Montanaro: sì, quello c'è proprio scritto, lì la ragione
però è, diciamo.. Sono due le ragioni lì, una storica
ed una sistematica, di quella previsione del debito-
re, secondo me insomma, per come la vedo io, quella..
Le ragioni sono di due tipi

(intervento incomprensibile)

Dr. Montanaro: lui dice, va beh, è pacifico che la può chie-
dere qualsiasi.. Uno qualunque dei creditori, qualsi-
asi soggetto, anche il creditore non munito di tito-
lo, perché la norma dice anche il debitore, quindi,
voglio dire, è pacifico che chiunque, e questa è una
tesi che vedo tra l'altro anche abbastanza diffusa,
il problema è che forse non è così semplice la solu-

zione perché la ragione per cui abbiamo il debitore lì dentro sono due, una è di carattere storico ed una è di carattere sistematico, la ragione di carattere storico è il disegno di legge Castelli, che prevedeva una richiesta di proroga concordata tra debitore e creditore, una specie di sospensione concordata e quindi, diciamo, un che è rimasto poi nella struttura della norma posto che poi se le commissioni lavoravano su quel.. Si sono fusi più disegni di legge, quindi sono finiti lì. L'altra ragione, su cui però non mi voglio soffermare posto che il problema neanche si è posto, è secondo me sistematica e si vede la nuova dizione del 630, però, ciò posto, il dubbio potrebbe venire che invece essendo il promuovimento di un atto del processo di esecuzione in base ai principi generali lo possa fare esclusivamente il creditore munito di titolo, non è così peregrina secondo me come.. E quindi se arriva il condominio, che non ha titolo esecutivo, e chiede la proroga, che fate? Quindi non è mai capitato e quindi andiamo oltre. Altro problema, il 567 terzo comma poi parla anche.. Fa riferimento a questo onere per il Giudice che verificato che la documentazione è mancante, meglio, è incompleta in relazione, chiede una integrazione della documentazione. La prima domanda che vi voglio fare è: voi come vi regolate? Se vi è mai capitato il caso, indicate, per esempio, qual è la documentazione che voi ritenete necessaria per integrare la documentazione depositata?

(intervento incomprensibile)

Dr. Montanaro: ti assicuro che c'è chi gli dice "visto, prega-
si integrare la documentazione nei..." eh, l'ho visto,
lo fanno, quindi non è una.. Così come capita.. Io
faccio il problema perché la stessa cosa succede con
i decreti ingiuntivi quando si chiede di integrare la
prova. Io conosco personalmente almeno tre colleghi
che dicono "visto, visto l'Art. 640, si prega inte-
grare.." stop, poi ovviamente viene fatto il giorno
d'udienza, il mercoledì, il collega ritornerà la set-
timana dopo, vengono dati sette giorni, il creditore
non saprà mai, quindi o arrivano pacchi di roba,
quindi, voglio dire, capita, e capita con le esecu-
zioni, io è la ragione per cui lo chiedo se viene in-
dicato, io credo che vada, diciamo, indicata

Dr. Fontana: stavi finendo sto argomento? Perché dovevo fare
una verifica sui presenti e poi volevo anche intro-
durre una domanda, perché non sapevo se rientra nella
tua scaletta perché si collega poi ad una delle ses-
sioni di domani. Intanto dico qual è la domanda, poi
magari l'avevi già prevista. Dibattendo sul Forum e-
secuzioni, uno dei problemi che era emerso nelle ven-
dite, e che era legata alla prassi di fare le pubbli-
cità agli avvocati, era che i creditori facevano un
uso strumentale, cioè, accadeva che il creditore che
si era accollato l'onere di fare la pubblicità o non
la faceva, però non mettendo in condizioni gli altri
creditori interessati del farla, o addirittura, anco-
ra peggio, la faceva, suscitava quindi anche
l'interesse dei potenziali acquirenti e non la depo-
sitava al momento della vendita, quindi con un danno

gravissimo a quel punto, non è solo per gli altri creditori, per la credibilità del sistema, allora a quel punto molti uffici hanno recuperato una prassi, che credo che avesse anche un fondamento regolamentare, forse non so quale fosse esattamente.. Quello dell'imporre il deposito delle somme per effettuare la pubblicità, allora io quello che ti chiedo, il mancato deposito delle somme, posto che determina una situazione di stallo completo della procedura, che si potrebbe trascinare sine die, potrebbe rientrare in una di queste categorie? Perché forse.. Se ne hai già parlato io me ne ero distratto

Dr. Montanaro: ecco, si ricollega a quello

Dr. Fontana: visto che questo sarà un tema che forse domani in qualche modo potrebbe uscire, questo potrebbe essere un tema. Prima di rispondere invece volevo fare una verifica solo perché c'era qualche incertezza nell'elenco dei presenti. Ferri Lorenzo? Ah, ecco, benissimo, poi un altro che mi sembra.. Una collega che mi sembra che c'è, però c'è qualche incertezza, Delia Mirella, sì, perfetto. Marrone Antonella, no, va bene. Poi mi sembra che c'è, però è una conferma, Giraldi Carmen, perfetto. L'altra comunicazione, diciamo, logistica, legata a quello che ha detto prima Massimo, cioè che è stata organizzata volutamente questa breve cena in giardino perché è anche un'occasione di incontro tra di noi al di fuori dell'incontro, poi, come funziona il discorso della.. L'idea del giro in barca è venuto perché molti di noi hanno avuto la possibilità di venire moltissime volte

a Venezia sempre a piedi, capitato una volta di vederla in barca si è reso conto che è una cosa completamente diversa, allora abbiamo pensato di dare a tutti questa opportunità. Allora, appena finita la cena, verso le 8 e mezza circa, allora partono le barche per fare il giro del Canal Grande, poi il giro durerà tre quarti d'ora, poi chi vuole si fa riportare subito qua, gli altri si faranno scaricare verso le 9 e un quarto, 9 e mezza al massimo, in Piazza San Marco e poi fino a notte fondo ci sono dei vaporetto che vengono ogni mezzora, ecco, quindi.. Per cui noi partiremo dal presupposto, per evitare di fare venire barche che vadano a vuoto, che tendenzialmente, tranne qualcuno che segnali che non gli interessa, più o meno siano tendenzialmente un po' tutti interessati. Ora, nel Canal Grande possono viaggiare solo barche piccole, di sei persone, no? Quindi devono essere tante barche, perché non possono girare le barche grandi, allora sono tante barche da 6 o 7 persone che devono.. Un corteo di barche, una processione.. Comunque, torniamo all'argomento che avevo introdotto

Dr. Montanaro: allora, praticamente Roberto ci chiede di tornare e di affrontare altre ipotesi di improcedibilità, cioè, fermo restando che il 567 pare che non abbia avuto tutti questi problemi che la dottrina si è posta..

(intervento incomprensibile)

Dr. Montanaro: sul 567? Ma in relazione a quel discorso della completezza?

Intervento Barbara Perna: Santa Maria Capua Vetere. Sì, del terzo comma del 567 in relazione alla possibile richiesta di integrazione da parte. Dunque, premesso che io sono nello stesso ufficio con il collega Pizzi che ha inventato tutte le possibili ipotesi di improcedibilità esistenti in questo momento sulla piazza

Dr. Ferro: il felice Pizzi ha continuato a scrivere mail anche in queste ore..

Intervento Barbara Perna: mi scuso io per lui, insomma, per avere invaso la lista in questo modo, comunque, a parte questa amenità, quindi io ho il problema di contrastare questa furia di improcedibilità iconoclasta del collega, però, a parte questo problema, proprio in specifico..

Dr. Montanaro: magari, scusami, magari però adesso ci elenchi anche qualche caso a parte quelli che..

Intervento Barbara Perna: adesso te li elenco tutti, non c'è problema

Dr. Montanaro: io ho visto nella lista, ho anche incollato i provvedimenti

Intervento Barbara Perna: alcuni li condivido invero, io adesso ho introdotto in maniera scherzosa, alcuni li condivido, altri assolutamente no, come tutti sanno, però, diciamo, sicuramente ha posto un problema di carattere generale. In relazione al 567 il collega richiede integrazioni documentali che vanno oltre a quella della documentazione ipocatastale prevista, cioè finalizzata alla prova della proprietà, e su questo punto io ritengo che è utilizzabile quella norma proprio per rassicurarsi se ci sono dubbi in

ordine alla proprietà e la documentazione ipocatasta-
le più rispettando letteralmente il dato normativo
non ci consente di arrivare alla certezza che
l'immobile appartiene al nostro debitore checchè ne
dicano esponenti della dottrina, che abbiamo ascolta-
to anche in sede di CSM, io ritengo che non si venda
se non si ha la prova della proprietà in capo al de-
bitore, va beh, questa aperta e chiusa parentesi. In
questo caso il mio collega, per esempio, vi faccio un
esempio, richiesto un estratto di matrimonio con an-
notazioni, il nostro creditore non lo presenta e lui
dichiara l'improcedibilità, cioè, dichiara.. Ah, scu-
sate, perché improcedibilità è proprio il suo termi-
ne, in questo caso utilizza il meccanismo del 567,
quindi dichiara inefficacia del pignoramento..

Dr. Montanaro: Cioè estingue anche non per la documentazione
espressamente elencata, anche per quella ulteriore
richiesta

Intervento Barbara Perna: esatto, allora io volevo sapere se
anche voi ritenete che questo non sia possibile o so-
no l'unica che la pensa così, e questa è una prima
ipotesi di improcedibilità. Altra ipotesi, sempre non
condivisa, però utilizzata, poi vi dico quelle condi-
vise, lui di fronte all'ipotesi in cui non venga fat-
to l'avviso ai creditori iscritti, ritiene che sia
improcedibile, cioè, se il creditore non rispetta il
termine di cinque giorni, non ha chiesto la proroga
del termine dei cinque giorni, quindi sempre ovvia-
mente..

Dr. Montanaro: Quindi non se non c'è, cioè, lui va a vedere se è stata fatta nei cinque giorni

Intervento Barbara Perna: no no, aspetta, calma, non arriva fino a questo punto

Dr. Montanaro: ah, va beh, allora dilla tutta perché sennò..

Intervento Barbara Perna: no, perché lì c'abbiamo la Cassazione, su quel punto lì condivide, come tutti noi, l'idea che se tu trovi che è stata fatta anche successivamente nulla può rilevare d'ufficio perché la Cassazione ci ha scritto per fortuna fiumi di inchiostro. Invece se lui scopre, li trova, zac, che, non hanno ancora fatto l'avviso, dichiara l'improcedibilità, ma non come, penso, i più di noi ritengono, nel senso che dice: un attimo, io non dispongo la vendita finché tu non mi porti.. Ma bensì dichiara improcedibilità e dispone l'archiviazione del fascicolo, okay?

Dr. Ferro: con quali effetti? Fai capire a tutti, con quali effetti l'archiviazione? Viene messa in cancelleria e lasciata lì o..?

Intervento Barbara Perna: la prima domanda che io pongo a tutti è questa, proprio sulla categoria dell'improcedibilità, al di là.. Il mio tono è sempre un po'.. Sono così fatta, è scherzoso, però era serio, cioè, la categoria dell'improcedibilità pone un problema che la Cassazione non ha affrontato, cioè se noi dichiariamo l'improcedibilità che fine fa il nostro bel pignoramento? Cioè, noi ce lo cancelliamo oppure lo lasciamo lì a giacere, come diceva una volta Franco De Stefano, con legge pinco palla perché

siamo 40 anni.. Perché pende, il processo pende, cioè noi ce lo siamo tolti dalle scatole ed è indubbio questo, però il processo rimane lì pendente, quindi secondo me la categoria dell'improcedibilità, anche se molto comoda perché la Cassazione non ce la baccetta immediatamente, uno, non ci va il 630 e quindi non sono i colleghi a decidere ma ce lo decidiamo da soli in sede di opposizione agli atti esecutivi, queste sono le motivazioni principali per cui viene scelta nel mio ufficio, al di là di questo poi si dichiara l'archiviazione oppure si dispone.. Secondo me se tu vai a disporre la cancellazione, checché ne dica la Cassazione, ma chiamarla estinzione atipica, o la chiami improcedibilità, a me mi sembra che è solo una questione terminologica, alla fine l'effetto è lo stesso, cioè, tu la puoi chiamare pure pappa fritta però il concetto sempre rimane lo stesso, cioè, ha posto fine al processo esecutivo e disposto la cancellazione del pignoramento. Ultima cosa e poi.. Lui non cancella il pignoramento, dispone l'archiviazione semplicemente, perché semplicemente la mette in archivio

Dr. Ferro: però, scusa, abbiamo capito bene, è un provvedimento organizzativo però, è un provvedimento organizzativo che non ha nessuna efficacia estintiva

Intervento Barbara Perna: sarà anche un provvedimento organizzativo però vallo a spiegare ai creditori precedenti che è un provvedimento organizzativo. Scusate, l'ultima categoria su cui invece vorrei sollevare l'attenzione di tutti, perché questo è un aspetto che

invece io condivido pienamente, ed è un po' la famosa estinzione, cosiddetta estinzione atipica che possiamo anche qualificare come improcedibilità, che appunto anche Franco De Stefano ha utilizzato ampiamente a Salerno per lungo tempo e, appunto, su cui tu hai iniziato il nostro dibattito. Al di là dell'ipotesi, quella dell'inerzia dei creditori, su cui possiamo trovare comunque tante soluzioni alternative per uscire elegantemente, io vi voglio porre questo problema, questo è un problema che si collega, secondo me, alla riforma molto intensamente, cioè quello che secondo me in questo momento è quello che manca alla riforma, e lo dico da chi proviene da uffici dove il problema è sentito, forse la riforma è nata in uffici dove il problema dell'invendibilità degli immobili non c'era, e questo è un grosso problema su cui il dibattito..

Dr. Montanaro: ci arriviamo infatti, c'è una soluzione

Intervento Barbara Perna: perché, signori, cioè, quando noi per 30 anni questo bene non lo vogliono, cioè, pure se glielo regali, non se lo prendono, allora questo processo esecutivo, che cosa ne dobbiamo fare? Cioè, il legislatore sto problema non se l'è posto! Invece io me lo devo porre perché io c'ho i dinosauri del 1970 che non riesco ad uccidere, quindi ritengo, se qualcuno ha potere di chiedere al legislatore di introdurre un'ulteriore norme, di quella bella norma..

Dr. Montanaro: Forse non c'è bisogno

Intervento Barbara Perna: va bene, adesso faccio rispondere al collega, scusate, ho monopolizzato il microfono

Intervento Giovanni Fanticini: Reggio Emilia. Dunque, non per seguire il collega di Santa Maria Capua Vetere, però anche io uso quel termine di ulteriori 120 giorni che il Giudice può dare per fare integrare la documentazione che ritiene incompleta, e lo faccio sia per l'atto di provenienza, sia per l'estratto dell'atto di matrimonio, che in alcuni casi mi può essere utile, quando viene pignorata la famosa quota del mezzo, io voglio sapere se è in comunione legale, perché seguo quell'orientamento per cui la quota di un mezzo non si vende come una comunione..

Dr. Montanaro: sennò tu la ritieni una causa di improcedibilità

Intervento Giovanni Fanticini: esatto, e comunque lo richiedo in ogni caso, voglio l'estratto dell'atto di matrimonio o l'estratto di stato civile libero perché se questo ha comprato in corso di matrimonio ed è in comunione legale dei beni mi dispiace ma l'immobile cade in comunione automatica e quindi questo coniuge, che è stato pretermesso anche dal notaio in sede di voltura catastale e trascrizione, da qualcuno dovrà essere formato che è un cespito della comune parte, e quindi io dispongo l'integrazione entro 120 termine perentorio. La sfrutto anche per l'avviso del 498 e per l'avviso del 499, capisco che sto tirando un po' la corda però la norma dice "quando ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata" io gli do un termine di 120 giorni per depositarmi l'avviso ai creditori scritti, l'avviso ai sequestratari e l'avviso ai comproprietari, se non me

lo deposita arriva la mannaia, provvedimento di estinzione in questo caso, perché uso il 567, non ha integrato la documentazione nel termine di 120 giorni, la documentazione che il Giudice gli ha richiesto con provvedimento del.. Senza eccezione, d'ufficio, così come.. Aggiungo una cosa, non so se Mario poi la voleva dire dopo, qualche avvocato, nei pochi casi in cui hanno provato a chiedermi una proroga, non ne ho mai concessa una, ritiene.. Il Giudice assegna un ulteriore termine di 120 giorni quando ritiene che la documentazione debba essere completata, qualcuno ha provato a giocarla dicendo: ma allora c'è una proroga automatica, se non ti deposito il catasto e ti deposito solo la conservatoria tu Giudice me la devi dare questa proroga di 120 giorni, io invece interpreto questa norma in maniera molto ristretta dicendo: io ti posso dare questo termine se la ritengo incompleta ma non per i due elementi essenziali che sono il ventennio ipotecario e lo storico catastale, questi me li devi dare, poi mancano due giorni dello storico ipotecario, va beh..

Dr. Astuni: noi a Torino abbiamo dato un'interpretazione di quel termine integrativo come riferito ad una documentazione incompleta, però a quella prescritta come onere formale del creditore, poi è vero che noi chiediamo la prova dell'appartenenza ma in genere i dati come certificato di matrimonio, stato di famiglia e via dicendo tendiamo ad acquisirli tramite il perito, e quindi, diciamo, senza un limite di tempo, anche perché poi non è necessariamente un dato di semplice

acquisizione come il certificato ipotecario nel ventennio, può essere che si tratti di indagini di una certa complessità. È vero che la norma sui compiti del perito non prevede questo accertamento, noi però lo formuliamo nel quesito

Intervento Perna: io volevo conoscere il parere dei colleghi su una questione relativa all'ordine di integrazione e l'esito di questo ordine nel caso di procedure riunite, mi spiego meglio, nel caso io abbia ordinato l'integrazione del termine di cui al 567 terzo comma in una procedura successivamente riunita ad altra che contiene la documentazione che ho richiesto, perché nel caso di procedure riunite comunque è molto labile la configurazione tra procedimento autonomo e procedimento invece unificato, perché per esempio per quanto riguarda il termine per la cessazione di efficacia del pignoramento la Cassazione si è pronunciata nel termine di autonomia dei procedimenti riuniti, per cui mi chiedevo, nel caso invece di ordine di integrazione, se io debba ritenere sanato il termine concesso nel caso ovviamente in cui il creditore comunque non ottemperi al mio ordine, oppure comunque quella procedura incardinata precedentemente e successivamente riunita la devo fare cadere

Dr. Montanaro: scusami, quindi non era mancante, era da integrare

Intervento Perna: integrale, il 567..

Dr. Montanaro: perché una volta riunita, e considerata..

Intervento Perna: sì, il mio ordine di integrazione nei 120 giorni

Dr. Montanaro: no, aspetta, il sistema non si può verificare perché se in una dei due ci sta, considerato che la norma non distingue il caso dell'incompleta mancanza relativa ad una delle pluralità di immobili mancanti, e le equipara all'incompletezza, anche se teoricamente sono ipotesi diverse, nel momento in cui tu su una non hai nulla ed in una hai anche solo qualcosa, una volta che le riunisci rientri nell'ipotesi del terzo comma, per forza, non so se mi sono.. Sono stato un po' sintetico nell'esposizione ma.. Il problema è questo, che se tu nella prima.. Se c'erano i termini di 120 giorni, cioè il problema è se tu la riunione.. Prima di tutto io non so quel caso di specie, cioè, in una non c'era nulla assolutamente?

Intervento Perna: allora, in una ho disposto l'integrazione della documentazione, perché mancava la certificazione ipocatastale a favore e contro il coniuge in comunione legale, quindi io ho richiesto questa documentazione, successivamente questo procedimento viene riunito ad altro procedimento instaurato contro il coniuge..

Dr. Montanaro: non serviva più quella richiesta di integrazione. Scusami..

Intervento Teresa Reggio: Tribunale Castrovillari. Io praticamente, non so, sicuramente sarà una soluzione che non molti conddivideranno, a questo punto devo credere, però mi sono dovuta inventare una soluzione perché ho trovato un ruolo, ho già detto, vecchissimo, stravecchio, e gli ultimi due anni le udienze sono consistite in questo: "è presente l'avvocato, il Giudice rin-

via. È presente l'avvocato, il Giudice rinvia", soltanto questo, al che io sono arrivata lì, non sapevo come gestire questa situazione, ho incominciato, ho fatto un po' una ricerca di giurisprudenza e nell'esercizio del potere comunque ordinatorio che ha il Giudice dell'esecuzione ho fatto applicazione di quella sentenza, va beh, non è una sola, ce ne sono diverse, cioè quindi la giurisprudenza che dice che la decorrenza di un termine ordinatorio produce gli stessi effetti della scadenza del termine perentorio, per cui se non tempestivamente viene richiesta la proroga. Quindi cosa ho fatto? In diversissime procedure mancava un po' di tutto, in alcune la documentazione, in altro l'avviso ai creditori scritti, in altro l'avviso al comproprietario, ho dato un termine, senza qualificarlo, ovviamente diciamo che in base all'orientamento precedente se ne sono assolutamente, diciamo.. non hanno fatto niente, io ho dichiarato improcedibili tutte le procedure, alcune, e ho ordinato la cancellazione del pignoramento, quelle in cui non avevo la nota di trascrizione ho riservato l'ordine di cancellazione, nessuno si è lamentato

Dr. Montanaro: senza convocarli per la trascrizione del pignoramento e senza che nessuno te l'avesse chiesto

Intervento Teresa Reggio: senza convocarli, molto spesso anche a scioglimento di riserva, ho detto che comunque nessuno dei creditori mi ha, diciamo, fatto presente delle problematiche, comunque non hanno chiesto la proroga, si limitavano all'udienza a, come dire, a reiterare l'istanza di vendita ancorchè io avessi

precedentemente detto che non si poteva vendere, sicchè.. Voglio dire, ho in questo modo tolto un po' di procedure che comunque erano del 1970, 73, 75, 82, poi alla fine, è vero, magari sarà una soluzione, questa dell'improcedibilità, non proprio ortodossa ma in qualche modo dobbiamo pure togliere qualcosa insomma

Intervento Agostinacchio: Tribunale di Bari. Volevo soltanto chiedere una cosa a Mario, che ho visto che neanche nel questionario c'era, però nel Forum è stata più volte ripresa, proroga del termine, in questo termine la sospensione dei termini processuali, perché se fai un accenno, ma più che a registrare una diversità, ormai lo sappiamo, di decisioni nell'ambito dei Tribunali di merito, qual è la tua soluzione a riguardo?

Intervento Mario Tuttobene: Tribunale di Genova. Volevo fare due domande per chiedervi se mi aiutate a risolvere qualche dubbio che ho e poi offrire una testimonianza legata alla prassi del mio ufficio su un argomento a cui aveva fatto cenno Roberto Fontana, cioè del mancato deposito delle somme per le pubblicità. Allora, volevo chiedervi se secondo voi esiste qualche termine temporale preclusivo per il rilievo della inefficacia del pignoramento ai sensi dell'Art. 567, nel senso che a me è capitato, è capitato anche recentemente, che la procedura esecutiva immobiliare era iniziata a suo tempo con un lieve ritardo nel deposito della documentazione, ritardo che non era stato rilevato d'ufficio dal Giudice e neanche dalle parti, adesso, nell'imminenza della vendita, il debitore se

ne viene fuori con una opposizione esecutiva barretta agli atti esecutivi e quant'altro ad amplissimo spettro nel quale deduce anche questo fatto. Seconda domanda, si è parlato delle cause di estinzione atipiche, devo dire, con riferimento a casi piuttosto particolari, io volevo tornare forse ad un aspetto più a monte del problema ed è quello della forma che devono assumere i provvedimenti del Giudice quando si verificano dei casi in cui veramente va rilevata d'ufficio la mancanza di un presupposto della procedura esecutiva, per esempio la legittimazione attiva o passiva in relazione al titolo esecutivo, insomma, io vedo che il creditore procedente produce un titolo esecutivo che non è nei confronti del debitore, lo rilevo d'ufficio ma con che forma devo pronunciarmi? E infine, per quanto riguarda il deposito delle spese, effettivamente noi ci siamo di fronte ad un ceto creditorio, soprattutto le banche, che trovava molto comodo omettere di versare le somme necessarie alle pubblicità; la prassi genovese è proprio quella di dare un termine per il deposito delle somme. Ora, a fronte di questa situazione io ho pronunciato un paio di volte una ordinanza di estinzione non rilevando una causa tipica, in realtà, ma facendo un piccolo escamotage, forse formalistico, ma qualificando il mancato deposito della somma, dopo che ovviamente era stato dato un termine perentorio e era stata fissata un'udienza per discutere il caso, configurando questo, il mancato deposito della somma, come una rinuncia tacita alla procedura, inventandomi certo una

forma della rinuncia che non è prevista dal Codice ma secondo me stando aderente ad una constatazione elementare, che non si può volere e disvolere la stessa cosa, che non si può insistere in una procedura esecutiva e nello stesso tempo non compiere quelli adempimenti materiali che sono indispensabili per adempiere ad una prescrizione di legge che è quella della pubblicità sul giornale. Ne avevo anche parlato sul Forum presentando questa ipotesi che è stata, ho visto, criticata da molti colleghi. Ora, io ovviamente sono qui dispostissimo a rivedere la cosa, però vorrei anticipare una replica ad alcune delle critiche che sono state fatte, cioè, alcuni hanno fatto riferimento ad una lesione del diritto costituzionale alla difesa. Ora, io direi che questo francamente mi sembra un falso problema in relazione a questo fatto, perché se è vero che il processo è anche fatto di attività materiali che hanno un costo, e questo è particolarmente vero per la procedura esecutiva immobiliare, è anche vero che la soluzione che l'ordinamento prevede in questi casi è la ammissione al gratuito patrocinio, quindi dire che il creditore, che evidentemente non è in stato di non abbienza, e quindi non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non deposita, beh, non mi sembra andare contro il dettato costituzionale, poi discutiamo se c'è spazio o no in sede ermeneutica per inventarci questa rinuncia tacita che, ovviamente, dando luogo ad una pronuncia ai sensi del 629 ci permette anche di aggirare il problema della rilevabilità d'ufficio

Intervento Germano Perna: Tribunale di Caltanissetta. Vorrei esporre quella che è la prassi del nostro ufficio a proposito delle improcedibilità dettate da omesso deposito di avviso di pignoramento ai creditori scritti, di avviso ai comproprietari e mancato deposito di documenti ritenuti utili dal Giudice per la ricostruzione del dominio. In passato, per quanto riguarda l'avviso ai creditori scritti, io mi ero orientato nel senso di dichiarare non luogo a provvedere sulla vendita qualora fosse emerso dalla lettura dei documenti ipocatastali la presenza di un creditore iscritto non avvisato; mi sono reso conto però che questo provvedimento, che di fatto paralizza sine die, se non rimette appunto all'esclusiva iniziativa del creditore la prosecuzione del procedimento, faceva ricadere anche sulle mie spalle, in qualche modo, la irragionevole durata del processo perché sul punto, nonostante non vi siano precedenti espressi in termini di giurisprudenza di legittimità, nella vigenza del vecchio testo dell'Art. 567 la Cassazione aveva ritenuto che la mancata produzione documentale fosse una causa di improseguibilità del procedimento che però non impediva la sua pendenza, quindi, qualora rilevi la mancanza di un avviso ai creditori scritti oggi, piuttosto che dichiarare semplicemente non luogo a provvedere sulla vendita, dichiaro "non autorizza la vendita, invita il creditore al deposito dell'avviso" e nelle udienze successive però faccio attenzione nel reiterare lo stesso avviso in maniera che di fronte ad un'azione da risarcimento ex legge

Pinto non sia io Giudice a dover rispondere dell'irragionevole durata del processo, la stessa cosa faccio oggi con l'omesso avviso ai comproprietari fermo restando che poi l'omesso avviso ai comproprietari ci pone qualche problema nel momento dell'ordinanza di vendita, perché probabilmente bisognerebbe poi verificare se nelle more tra la trascrizione del pignoramento e l'ordinanza di vendita sia stata compiuta qualche attività di divisione, il che non è improbabile, anzi, in alcuni casi è accaduto. Per quanto riguarda la lettura dei documenti ipocatastali mi chiedo negli altri uffici cosa accada qualora il Giudice oggi rilevi l'incompletezza di documenti ipocatastali con riferimento a procedure le quali rientrano nelle previsioni dell'Art. 13 bis e della legge 302 del '98 perché secondo l'orientamento del Tribunale di Caltanissetta la data del 30 giugno 2001 dovrebbe essere considerata come termine perentorio quo ad effectum, nonostante il termine non sia qualificato come tale, quindi ciò che è perentorio, e dunque giunto a compimento, non potrebbe oggi essere riscoperto attraverso la lettura del 567 nuovo testo, quindi il Giudice non potrebbe ordinare la integrazione documentale, e la stessa cosa qualora la documentazione, nonostante prodotta, sia stata prodotta oltre il termine del 30 giugno 2001, si produrrebbe cioè una estinzione di diritto, secondo il nostro orientamento, rilevabile dall'ufficio. Grazie

Dr. Montanaro: con preghiera poi di Roberto di fermarmi perché quando.. È troppo tardi

Dr. Fontana: hai 20 minuti

Dr. Montanaro: correndo.. Le questioni intanto individuate dalla collega Perna, parte degli interventi erano quelli che, insomma, ci eravamo messi in scaletta, quindi.. Il problema documentazione ulteriore richiesta, possibilità di estinguere ai sensi del 563 terzo comma, io direi: no, cioè, se dobbiamo estinguere no, perché le cause di estinzione, abbiamo detto in premessa, sono tipiche, il che non vuol dire che si può estinguere solo nel 560 utilizzando il numero ma vuol dire che devono ricorrere i presupposti previsti dalla norma, la quale fa riferimento ad una determinata documentazione, il che non esclude che il Giudice, appunto, possa chiedere o opportunamente chieda ulteriore documentazione. Allora, qui possiamo ragionare in due modi, cosa succede se questa ulteriore documentazione non viene depositata? Allora noi possiamo o utilizzare il ragionamento che ha fatto la Corte Costituzionale in relazione al certificato di destinazione urbanistica, e al foglio di mappa, e dire: beh, allora, in questo caso, in quel momento, quella documentazione che io sto andando a chiedere, e, ipotizziamo, io volevo vedere, per esempio, se effettivamente quel soggetto è proprietario, perché poi adesso non mi dilungo su quella questione, comunque possiamo dire, perché in effetti detto che è proprietario è sbagliato, si presta poi al fianco di quello che tu dicevi nei convegni dicono si può vendere anche per i non proprietari, il problema è se proprietario, in virtù di una serie continua di trascrizioni

perché consentono la possibilità che tu fai una vendita in sede esecutiva efficace ed opponibile, quello ti interessa, e questo, insomma, lo spiegava meglio Tarzia, i processualisti di oggi non riescono a spiegarla bene questa cosa. Quindi, in quel caso, possiamo dire, se a me serve in quel momento, è funzionale a quel momento della fase del processo, rientriamo in una causa di improcedibilità, cioè io, se non mi produce, per esempio, il primo atto, l'unico, di acquisto, ed è anteriore al ventennio, quello io voglio vederlo, lo devo vedere, posso dichiararlo improcedibile, così come per esempio il certificato, come dicevi tu, giustamente, l'estratto di matrimonio, può essere.. In questo caso se lo riteniamo funzionale ad andare avanti. L'ulteriore, seconda ipotesi, io vi fornisco tutte e due le tesi, è quella di dire: ma a me, effettivamente, sì, è funzionale per disporre la vendita, però io la vendita la dispongo all'udienza del 569, nel frattempo adottato il decreto del 569, e do l'incarico all'esperto ai sensi del 173 bis, siamo sicuri che l'esperto non possa disporre io se non me lo dà il tizio, il creditore, che sia l'esperto ad acquisire questa documentazione? E io quindi, quando mi trovo ad adottare una ordinanza di vendita, avrò quel determinato elemento, e quindi io in questo caso potrei non dichiarare, non sono in condizioni di dichiarare l'improcedibilità perché non è in quel momento funzionale ad andare avanti il processo, scegliete quella che preferite. Io vi dico che pur essendo uno molto favorevole al.. Questa seconda mi

convince di più insomma. 498, 599, perché secondo me le possiamo accomunare. Secondo me invece ha ragione il tuo collega, sono ipotesi in cui si può prevedere l'improcedibilità, il discorso è come strutturarla, cioè, io sentivo, e mi sembra la prassi più corretta, più che assegnargli, per dire, ti do 120 giorni per produrre, strutturarla come produzione documentale, dire, io dico, fisso l'udienza 569, tu me la devi depositare al più tardi dieci giorni prima l'udienza, se non me la porti ti dichiarerò l'improcedibilità, ed è un'ipotesi di improcedibilità, perché gli dice, il 498 dice "tu non puoi provvedere sull'istanza", il problema è quello del 599, non dice la stessa cosa, perché? Perché il 599 ha una funzione diversa, cioè quella di non consentire la divisione, perché poi non è detto che.. Allora sul 599 ci possiamo porre un problema, la mancanza di questo avviso determina che non si possa andare avanti con la procedura esecutiva? Allora in questo caso non potremo dichiarare l'improcedibilità

Intervento Germano Perna: il problema della messa in vendita di una quota che magari non esiste più

Dr. Montanaro: una quota che non esiste più, quello ce ne accorgiamo troppo tardi, dici, se non è stato fatto.. Beh, oddio, non esiste più, però c'è la trascrizione del pignoramento, per cui è opponibile

Intervento Germano Perna: allora potrebbe anche..

Dr. Montanaro: però, voglio dire, quel problema tu non ce l'hai, cioè, quel bene lo puoi vendere perché c'è la

trascrizione del pignoramento, quindi chi se l'è comprato con la trascrizione si vedrà opporre la vendita
Intervento Germano Perna: sì, scusate, però qui non si parla della vendita dell'intero immobile

Dr. Montanaro: della quota, tu dici: come la individuo? Mi hanno fatto un frazionamento, quindi non esiste più quel bene, allora in quel caso tu dovrai, una volta che ti risulta agli atti però

Intervento Germano Perna: sì sì, io chiedo una verifica

Dr. Montanaro: attenzione, lì il discorso è diverso, e mò ci arriviamo, se mi consenti ti rispondo dopo, per sistematicità, a questa cosa. Lì c'è una soluzione, non devi andare avanti con la vendita, secondo me, ma la soluzione può essere un'altra, così come chiederei di poter rispondere dopo al profilo dell'invendibilità del bene, perché si associa a questa questione. Abbiamo detto, questa è la documentazione.. Procedure riunite, premesso che nel processo di esecuzione più correttamente esiste l'unione e non la riunione e l'unione è solo laddove siano esattamente sovrapponibile un bene agli altri, spesso nella prassi, so che si fa, si uniscono fascicoli, quindi in realtà in parte ci sta tutto, quello non si può fare, non è previsto che si faccia e poi può creare problemi da quel punto di vista, che poi questa cosa che sto dicendo io complica la situazione, perché se l'unione tu la puoi fare, quindi andrebbe a sanare quel problema, la riunione non la puoi fare, quindi se metti che l'unico bene esistente fosse quello dei beni nel fascicolo in cui il pignoramento è successivo ma che

non riguardano gli stessi beni del pignoramento anteriore, lì crei un problema, perché non sei nell'ipotesi del..

(intervento incomprensibile)

Dr. Montanaro: ho capito, nel caso tuo sì perché è immobile in comunione tra l'altro, sto facendo un'ipotesi nel senso di dire stiamo attenti con le riunioni, era una sollecitazione a stare attenti sulle riunioni, nel caso tuo sì, era integrata necessariamente, quindi quella tua richiesta veniva assorbita, da quel punto di vista diciamo di sì, perché tu avevi chiesto un'integrazione, non era una documentazione mancante, perché sennò in quel caso il discorso si complica

Intervento Biancamaria Todaro: G.E. Crotone. Il problema me lo ponevo perché per il termine di cessazione di efficacia del pignoramento penso pacifica l'idea.. il problema della sanabilità dell'ordine di integrazione a pena di inefficacia del pignoramento ai sensi del 567 terzo comma in caso di procedura riunita, o unita, era perché nel caso di cessazione di efficacia del pignoramento mi era sembrato che la Cassazione fosse unanime nell'individuare la separazione dei procedimenti e l'autonomia delle procedure seppur riunite, perciò, poiché la terminologia è anche simile..

Dr. Montanaro: però nel caso tuo, da quello che tu mi dici, ecco perché bisogna distinguere, il pignoramento era ai sensi del 567 terzo comma comunque efficace perché non era una mancanza, era una necessità di integrazione che tu avevi disposto

Intervento Biancamaria Todaro: sì, però il termine del 567 a pena di..

Dr. Montanaro: però è un termine che tu hai dato per l'integrazione, una volta disposta l'unione, diciamo, di questi fascicoli, con questa integrazione da te richiesta, era stata determinata, no?

Intervento Biancamaria Todaro: sì

Dr. Montanaro: mentre è più complicato il discorso se tu questa unione.. mancava completamente qual.. Al fascicolo, diciamo, col pignoramento più risalente, a cui quindi deve essere unito tutti quelli coi pignoramenti successivi, non c'era assolutamente niente, erano decorsi 120 giorni, si unisce qualcosa, ci sta qualcosa'altro, che a quel punto invece bisognerebbe risparmiare e quello estinguerlo

Intervento Biancamaria Todaro: quindi la distinzione tu la faresti tra mancanza e incompletezza, tra carenza..?

Dr. Montanaro: sì, tu però eri nell'ipotesi..

Intervento Biancamaria Todaro: sì sì, a me era un'integrazione

Dr. Montanaro: comunque qualcosa c'era

Intervento Biancamaria Todaro: sì

Dr. Montanaro: quindi, insomma, sostanzialmente nel caso tuo andava bene. Sospensione dei termini processuali, si applica, cioè, come si applicava al vecchio quarto comma, c'è chi dice no. Ti devo dire, io non so quanto sia rilevante questa cosa perché vedevo che i creditori normalmente non si fidano, e quindi cercano di rispettare comunque il termine laddove li vogliono rispettare, quindi non so l'incidenza concreta quale sia, non mi è mai capitato di vedere una cosa del ge-

nere e di sentire che ci sia stato un problema di applicazione, l'ho sempre letto sui libri questa cosa che si applica il termine di sospensione dei termini. Problema interessantissimo, se c'è un termine per poter dichiarare l'estinzione della procedura. Tre tesi ci sono su questa cosa, io non so voi come vi regolate, la prima tesi è quella che l'estinzione si può dichiarare in qualsiasi momento, e mi sembra che era quella invocata poi, in quel caso, dal debitore, e devo dire che è una tesi che io da qualche parte ho sostenuto e su cui io adesso però vorrei farmi a qualche critica, se mi consentite. Altra tesi, si applica il termine del 569, cioè una volta che è stata disposta la vendita assorbe, e credo che sia la tesi assolutamente prevalente. Vi dico, per completezza, c'è una tesi ancora più vecchia che risale addirittura al libro di Bucolo in cui diceva che questa è un'ipotesi di nullità e la devi far valere con l'opposizione agli atti nel termine del 569. Mi faccio un pentimento, diciamo, alla tesi che pure io ritengo, essendo una causa di estinzione, possa essere dichiarata in qualsiasi momento. Il problema qual è? Che dobbiamo considerare, a), però senza pretese di approfondimento, a) l'intervenuto mutamento del sistema anche in considerazione del nuovo 173 bis; b) il problema anche dell'effettivo momento in cui il debitore ha conoscenza della mancanza documentale, e quindi è messo in condizione di poter effettuare l'eccezione. Consentitemi di essere così tranchante e di non approfondire però, voglio dire, le tesi sono

queste, quella assolutamente.. La prassi quella del 569 ormai non si dichiarerà più, la tesi che pure secondo me, sotto un profilo teorico, è più corretta, è la prima, cioè quella secondo cui essendo una ipotesi di estinzione può essere effettuata in qualsiasi momento, in questa tesi c'è l'esigenza di valutare sistematicamente dopo la riforma e contemporaneamente un'esigenza di evitare abusi, diciamo, di questo strumento. Mancanza legittimazione attiva del titolo, rispondo insieme a invalidità e quale era l'altra che avevo lasciato.. Invendibilità, scusatemi, che l'avevo lasciata invece sospesa, 599, la quota ormai inesistente. Mancato deposito, mancato deposito somme per le spese, secondo me anche qui siamo, visto pure io il dibattito molto, però anche qui secondo me siamo chiaramente in un'ipotesi di improcedibilità della procedura esecutiva, cioè, se io non posso andare avanti, è un onere, ed è onere per legge, le prassi.. etc. etc., quello di depositare l'acconto per le spese

Intervento Roberto Bellè: Tribunale La Spezia. Quando parli di improcedibilità intendi che cancelli il pignoramento o no?

Dr. Montanaro: Adesso ci arriviamo, perché quella è la domanda che faceva la collega, ce l'ho sospesa anche questa perché è una cosa interessante, importante insomma. 13 bis, procedure per cui sono già scaduti i termini al 30 giugno del 2001, estinguile tutte quante, non si applica tranquillamente, quindi questo è abbastanza pacifico, quindi non.. Allora, veniamo al proble-

ma.. Dice: ma, allora, scusa, sta improcedibilità è una presa per i fondelli? È un'estinzione e me la stai chiamando con un nome.. Hai voglia che tu gli dici al collega De Stefano "no, perché tu l'hai chiamata atipica, quelli poi se la sono presa, se la chiamavi improcedibilità no", il problema è proprio questo, strumenti di impugnazione, dicevo all'inizio, sistematicamente, i presupposti sono diversi, trascrizione del pignoramento. Secondo me il tuo collega, capisco che poi magari c'ha quello che dicevi tu, però agisce correttamente, cioè una volta disposta l'improcedibilità qualcuno usa anche la dizione "rigetta l'istanza di vendita", sono identiche sotto lo stesso discorso, non disponi automaticamente la cancellazione della trascrizione del pignoramento, che non a caso il 632 primo comma prevede, e prima del 532 il 562, prevedevano dovesse essere disposta nell'ipotesi di estinzione, allora tu mi dici "ma allora che cosa cambia, esiste?" sì, esiste, però una volta che tu hai chiuso in rito questo processo, normalmente il debitore, ma ti assicuro che a me è capitato un caso in cui fosse una banca a chiederlo, può chiedere, tu dovrai fissare l'udienza ai sensi del 172 nel contraddittorio delle parti, cancellare la trascrizione del pignoramento, dice: è la stessa cosa, ma è ovvio che la chiusura in rito di un processo, sia l'inefficacia che abbiamo visto essere un'ipotesi di estinzione, sia un'estinzione, sia un'estinzione del 569, dovrà poi, una volta che è chiuso il procedimento, determinare la cancellazione

della trascrizione del pignoramento, non è che può rimanere lì a vita, né puoi pretendere di richiedere una azione di accertamento per farla cancellare posto che c'è uno strumento previsto dalle disposizioni di attuazione le quali però, vi segnalo, fanno.. il 172 fa riferimento esclusivamente all'ipotesi dell'estinzione, nulla vieta però che lo stesso strumento possa essere utilizzato per le ipotesi di improcedibilità. Arriviamo alle ultime cose, improcedibilità e io aggiungerei nelle ipotesi in cui si rigetta l'istanza di vendita per inammissibilità dell'azione esecutiva, che sono le ipotesi di inalienabilità. Io ho fatto varie ordinanze in cui era una oggettiva mancanza di una delle.. che seconda una dottrina minoritaria è una delle condizioni dell'azione esecutiva che è la possibilità giuridica, ossia l'idoneità che il bene oggetto del processo di esecuzione sia idoneo a soddisfare la pretesa del creditore. A me era capitato, e ho dietro l'ordinanza, che non è stata pubblicata ma, insomma, esiste quella e ne esistono altre, in cui la stima del bene era un diritto di usufrutto e era stato stimato in 38 euro e 01, in un altro caso era..

(intervento incomprensibile)

Dr. Montanaro: no, ma era su un terreno agricolo. In un altro caso eravamo su qualche centinaio di euro, 300 euro, io ho fatto un'ordinanza motivata, che tra l'altro non è stata manco fatta l'opposizione agli atti, in cui.. perché cosa succede? Che purtroppo ci sono determinate banche, di cui non faccio nomi e cognomi,

in cui sono strutturate come certe pubbliche amministrazioni, cioè loro la responsabilità di dire "no, io non vado avanti non me la prendo" però vogliono.. Allora a questo punto pigliamocela noi questa responsabilità, lo strumento giuridico c'è, c'è questa tesi che vi dico essere minoritaria, è una dottrina, se volete è anche una giurisprudenza non edita, c'è insomma, c'è chi la.. Non è idoneo a realizzare lo scopo della procedura esecutiva, questo lo potete fare tutte le volte in cui voi sapete che con la vendita del bene non coprite le spese

Dr. Ferro: il cosiddetto difetto dell'oggetto materiale del processo insomma

Dr. Montanaro: e queste tutte le ipotesi di invendibilità, e qui mi ricollega, anche se mi dicono di non rubare, nel senso che ci sono stati più esperimenti infruttuosi, cosa succede? Allora, vediamo un attimo, se questi più esperimenti infruttuosi denotano che questo bene, cioè, non ci sono altre problematiche, denotano che questo bene oggettivamente non ha mercato, anche qui secondo me manca proprio questa..

Dr. Ferro: sì, poi c'è qualche spunto nella nuova legge fallimentare, c'è la derelictio, no, che è stata introdotta, il principio è quello

Dr. Montanaro: io devo dire che quando ho fatto il G.D. mi è capitato esattamente questa cosa, erano dei terreni agricoli che non voleva nessuno, abbiamo provato anche in violazione della legge fallimentare a dire ad uno "pigliateli a trattativa privata", io, appena arrivato, ho trovato sto fallimento che era del '79, io

ho detto "questo dobbiamo chiudere", insomma, io mi sono preso la briga di chiudere il fallimento dando i beni, motivando "questi beni non creano, sono nell'attivo ma non sono nell'attivo" e questa è un'ipotesi "rigetta l'istanza di vendita", non cancellare la trascrizione, te la chiederanno la cancellazione della trascrizione, è un'ipotesi inammissibile. Ho finito. Mancata legittimazione titolo, uguale, perché tra le condizioni dell'azione esecutiva c'è anche quella, appunto, la legittimazione, l'interesse che nel processo esecutivo sono compendiate dal titolo, quindi anche quella è un'ipotesi di inammissibilità dell'azione esecutiva, si può rigettare l'istanza di vendita. Credo di aver risposto a tutte le domande, di avere anche sostanzialmente esaurito quella che era la..

Intervento Cardino: ...

(intervento avvenuto lontano dal microfono o a microfono spento e, quindi, non comprensibile)

Dr. Montanaro: ma l'improcedibilità no, non sono la stessa cosa perché hanno un regime giuridico diverso, è come se tu mi dicessi che la mancanza, appunto, della possibilità giuridica di addivenire alla vendita del bene a processo esecutivo è la stessa cosa dell'estinzione, non è la stessa cosa, chiude in rito il processo. Io non voglio convincervi ma credo di aver offerto, laddove possibile, una sistematizzazione, una tripartizione che consente di risolvere i problemi pratici

Intervento Roberto Bellè: completo la sua obiezione nel senso che se discutiamo di un difetto di un presupposto del processo okay, applichiamo veramente una norma.. Andiamo a vedere veramente se il processo non può reggere come tale, ma se invece andiamo a vedere una mancanza di attività, perché poi è sempre quella, cadiamo nel 630, inevitabilmente, non vedo alternative

Dr. Montanaro: sì, però è una mancanza di attività funzionale alla prosecuzione del processo

Intervento Roberto Bellè: come tutte!

Dr. Montanaro: no, il 629 è funzionale alla prosecuzione di un processo laddove sia intervenuta una sospensione, cioè, prevede le ipotesi che, ripeto, si ricalcano, secondo me, quelle, diciamo, del processo di cognizione. Ora, ovvio, l'altra soluzione è dire che te le tieni sul ruolo. Io, se vogliamo trovare una soluzione è questa, posta l'inesistenza, l'inammissibilità di cause di estinzioni atipiche, che mi trova anche convinto la tesi della Cassazione, posto che ci sono queste, appunto, mancanze di condizioni dell'azione, posto che però si verifica nella prassi, e c'è, come dicevo, la mia premessa, un problema di non sovrapposibilità tra esigenze organizzative pratiche ed attuale sistema processuale scritto esplicito, c'è l'esigenza di adeguarla, questa è una soluzione, io la propongo

Dr. Ferro: da quel che so, dove si attua questa nozione di improcedibilità il processo non è più considerato pendente dallo stesso Ministero, questo anche ai fini della Legge Pinto, nel senso che viene fisicamente

espunto dal ruolo del Magistrato senza che questo impedisca, da un punto di vista processuale, a fronte di un atto che può essere o la cancellazione, la trascrizione del pignoramento, etc., tutta la disposizione di attuazione 15 anni dopo, quando qualcuno si accorge che volendo vendere il bene, volendo iscrivere, trova un pignoramento sopra, oppure perché un qualcuno gli salta in mente di volere una pulizia da un punto di vista di pubblici registri immobiliari dove ci sono i pubblici registri immobiliari, perché stiamo parlando, lui giustamente ne ha parlato con continui riferimenti all'immobiliare, che è la scelta di Focus che abbiamo fatto in queste sessioni, ma la categoria è generale, nel mobiliare, nella piccolissima mobiliare che qualcuno di voi ha frequentato c'è la necessità di produrre il certificato sull'esistenza di eventuali privilegi sulla automobile, il PRA, finché esiste il PRA, per dimostrare che non ci sia un'ipoteca, senza il quale anche lì il Giudice non può disporre la vendita, non può procedere, non può decidere la vendita, non può provvedere, anche lì, fino a che non porta questi certificati il Giudice non può altro che rigettare l'istanza di vendita allo stato delle produzioni documentali. Passato un anno il fascicolo del '99, siamo nel 2007, chiaramente è finito.. Non è più pendente, non è più considerato come pendente insomma

Dr. Montanaro: poi, a supporto di questa cosa, anche le cause cancellate dal ruolo ordinario considerate non pen-

denti, non vedo perché non quelle dichiarate improcedibili

Dr. Ferro: domani possiamo eventualmente, se c'è un rivolo di queste discussioni, riprendere. Volevo, un secondo, allora, rispiegare, anche perché c'è stato un arrivo alla spicciolata, che tutta questa opportunità è stata resa possibile attraverso una serie di interventi che abbiamo attivato, sollecitato e che sono arrivati da parte dell'amministrazione provinciale di Venezia, del Comune di Venezia e poi c'è il patrocinio del consiglio nazionale dottori commercialisti, in concreto le persone che hanno reso possibile l'organizzazione in Venezia sono due veneziani che si stanno mescolando nei nostri lavori e che ringrazio a nome di tutti che sono il dottor Luca Castagna, che è l'amministratore delegato di Edicom, e che è quel signore biondo, simpatico, sulla porta, e il dottor De Bortoli, altrettanto simpatico e non biondo, veneziano, sono due veneziani autentici, quindi per chi di noi non è veneziano è anche un'opportunità non.. Giusto? Date le prospettive della città, ahimè, una opportunità un po' rara, sono loro che ci hanno reso possibile un po' il tutto. Ci vediamo domani mattina e grazie, ovviamente, ai nostri tre amici che hanno coordinato le sessioni, cioè Mario Montanaro, Enrico Astuni e Luciana Barreca che pazientemente hanno condotto questi lavori

(applausi)